

R.G. n. 34825/2016



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Elisa Fazzini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 34825/2016 e assunta in decisione all'udienza del 23 novembre 2016 con concessione dei termini *ex art.* 190 c.p.c., vertente

tra

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ (P.I. ██████████),

elettivamente domiciliata in ██████████, VIA ██████████ ██████████, presso lo studio dell'avvocato ██████████ ██████████, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo,

RICORRENTE OPPONENTE

contro

██████████ ██████████ ██████████ (P.I. ██████████),

elettivamente domiciliata in MILANO, VIA ██████████ ██████████, presso lo studio degli avvocati ██████████ ██████████ ██████████ e ██████████ ██████████, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo,



decreto ingiuntivo opposto (n. 13547/2016). In via istruttoria: ammettere i seguenti documenti: fascicolo del giudizio monitorio (docc. da n. 1 a n. 7); doc. n. 8: decreto ingiuntivo n. 13547/2016 emesso da Tribunale di Milano in data 2 maggio 2016; doc. n. 9: intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, proposta avanti al Tribunale di Napoli da [REDACTED] contro [REDACTED]. Si formula la più ampia riserva di produrre ulteriore documentazione e di dedurre gli opportuni mezzi istruttori, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti norme processuali. In ogni caso: condannare [REDACTED] al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., nella misura che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa e di giustizia, il tutto nei limiti di valore della presente causa. Con integrale vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA, rimborso forfettario e CPA".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato e regolarmente notificato, [REDACTED] ha proposto davanti al Tribunale di Milano nei confronti di [REDACTED] opposizione al decreto ingiuntivo n. 13547/2016, RG 23656/2016, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 70.932,00, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese di lite, a titolo di canoni arretrati, relativamente al contratto di sublocazione di un immobile a uso commerciale, sito in [REDACTED], via [REDACTED]. A fondamento della sua opposizione, [REDACTED] ha dedotto, in via preliminare, la nullità dell'ingiunzione per incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito, la illegittimità della pretesa.

[REDACTED] si è costituita in giudizio, chiedendo che venisse dichiarata la improcedibilità dell'opposizione, per non avere parte opponente esperito, in via preliminare, alcun tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito ha chiesto, previa istanza di concessione della provvisoria esecutorietà, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.



Il Tribunale, rigettata la istanza di provvisoria esecutorietà, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, l'udienza del 23 novembre 2016. A tale udienza, parte opposta ha eccepito, per la prima volta, la tardività dell'opposizione, essendo essa stata proposta attraverso ricorso anziché attraverso atto di citazione notificato nel termine di 40 giorni. Il Tribunale, pertanto, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, a seguito delle quali ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini *ex art. 190 c.p.c.*.

L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 13547/2016, RG 23656/2016, emesso dal tribunale di Milano in data 2 maggio 2016.

In via preliminare deve essere, innanzitutto, rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per non avere parte opponente provveduto a esperire il tentativo obbligatorio di mediazione prima dell'udienza di comparizione. Il Tribunale, infatti, osserva che tale eccezione non possa trovare alcun fondamento alla luce del chiaro dettato normativo del d.lgs. 28/2010, il quale all'art. 5, dopo avere previsto, al comma 1 *bis*, l'esperimento del procedimento di mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in determinate materie fra cui la locazione, ha precisato, al comma 4, che: *"I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione"*. Alla luce di tale dettato normativo è evidente che la procedura della mediazione debba essere esperita, come condizione di procedibilità della domanda, solo a seguito della decisione da parte del Giudice in ordine alla provvisoria esecutorietà e non in una fase antecedente a tale momento.

Sempre in via preliminare, deve essere, inoltre, dato atto che, stante l'eccezione di improcedibilità della opposizione per essere stata introdotta con atto di citazione notificato tardivamente, ossia oltre i 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, anziché con ricorso, svolta da parte opposta, il tribunale, attraverso la concessione delle memorie conclusionali *ex art. 190 c.p.c.*, ha implicitamente disposto il



mutamento del rito, da speciale a ordinario. Ciò detto, tale eccezione deve essere rigettata, non assumendo rilevanza quanto eccepito da controparte secondo la quale, atteso che [REDACTED] [REDACTED] si era limitata a chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo per somme impagate, [REDACTED] [REDACTED] avrebbe dovuto notificare l'opposizione con ordinario atto di citazione e non certo scegliere la forma dell'opposizione. Il tribunale, infatti, ritiene condivisibile la decisione di parte opponente di proporre opposizione attraverso ricorso, atteso che dal ricorso introduttivo del decreto ingiuntivo si evince chiaramente che oggetto è la richiesta di pagamento di canoni di locazione derivanti da un contratto di sublocazione relativi a un immobile sito in [REDACTED], in relazione ai quali trova pacificamente applicazione la disposizione di cui all'art. 447 bis c.p.c., il quale prevede che alle controversie in materia di locazione immobiliare, a quelle di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda si applica il rito speciale di cui all'art. 409 c.p.c.. Sul punto non rilevano le sentenze della Cassazione richiamate da parte opposta secondo le quali l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta con atto di citazione anziché con ricorso, atteso che esse fanno riferimento ad alcune ipotesi del tutto particolari, non assimilabili al caso di specie, in cui la scelta del rito ordinario da parte del creditore richiedente si è tradotta non solo e non tanto nella mancata indicazione della materia richiedente un rito speciale nel ricorso, ma nella scelta di richiedere l'emissione del ricorso per decreto ingiuntivo al giudice che sarebbe stato competente secondo le regole ordinarie, anziché al giudice funzionalmente competente. In particolare, nella sentenza della Cassazione n. 7530/2014, oggetto è un ricorso in materia previdenziale richiesto al Presidente del tribunale, anziché al pretore, prima della istituzione di un giudice unico di tribunale; nella sentenza della Cassazione n. 26372/2007, oggetto è un ricorso avente a oggetto una materia non rientrante tra le controversie di lavoro, in quanto solo in sede riconvenzionale era stata avanzata una domanda avente a oggetto una controversia in materia; nella sentenza della Cassazione n. 15720/2006, oggetto è un ricorso in materia di locazione anch'esso richiesto al Presidente del tribunale anziché al pretore; infine, nella sentenza della Cassazione n.



10206/2001 oggetto è un ricorso per decreto ingiuntivo in materia di lavoro chiesto ed emesso dal giudice di pace anziché dal pretore. Il principio di diritto espresso da tali decisioni, secondo il quale la scelta da parte del creditore del rito ordinario e delle forme del procedimento monitorio per la proposizione della domanda comporta che l'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo vada a sua volta proposta nella medesima forma ordinaria, indipendentemente dalle eccezioni sollevate dall'opponente, le quali andranno deliberate ai soli e diversi fini dell'ammissibilità e della fondatezza dell'avversa domanda, invero, non si pone in contraddizione con il principio costante, applicabile al caso di specie, secondo il quale l'opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte (Cass. SS.UU. 2714/1991; Cass. 8014/2009). È, infatti, evidente che, in un'ipotesi, come quella di specie, in cui il ricorso sia stato proposto al tribunale, competente funzionalmente a decidere sia per le cause ordinarie sia per quelle nella materia indicata, non può trovare alcuna giustificazione il principio di diritto per primo indicato.

Ciò premesso, ~~deve~~ essere, invece, accolta l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale, atteso che su tale decreto si è pronunciato un giudice territorialmente incompetente, trovandosi il bene immobile in oggetto a [REDACTED], ossia in una circoscrizione diversa da quella di sua competenza.

Il tribunale, infatti, ritiene che in una causa, come quella di specie, avente a oggetto l'ingiunzione di pagamento di canoni arretrati relativi a un contratto di sublocazione concernente un immobile sito in [REDACTED] al fini della individuazione del giudice competente, debba trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 21 c.p.c., la quale prevede, fra l'altro, che per le cause in materia di locazione è competente il giudice dove è posto l'immobile. Tale competenza costituisce un'ipotesi di competenza esclusiva inderogabile, dovendosi ritenere al riguardo, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, che il principio di inderogabilità in materia di locazioni risulta dal combinato



disposto degli artt. 21 e 447 *bis* c.p.c., con la conseguente invalidità di una clausola derogatoria (Cass. ord. 21908/2014; Cass. 29824/2011; Cass. ord. 7566/2002).

Nessuna rilevanza assume al riguardo quanto eccepito da parte opposta circa il fatto che, trattandosi di pagamento di somme di denaro, debba trovare applicazione l'art. 20 c.p.c., atteso che tale disposizione generale non si applica nel caso, come quello di specie, di domanda avente a oggetto somme di denaro rappresentate da canoni di locazione concernenti un immobile, costituendo essa una domanda geneticamente collegata al contratto di locazione, in relazione al quale trova applicazione il *forum rei sitae*, ex artt. 21 e 447 *bis* c.p.c. (cfr. Cass. 13353/2006). X

Non possono, infine, essere accolte le domande ex art. 96 c.p.c. svolte da entrambe le parti, atteso, da una parte, l'accoglimento dell'opposizione e, dall'altra, il fatto che l'opponente non ha allegato, né, tanto meno, provato, come era suo onere, il danno asseritamente subito.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento della eccezione preliminare e del mancato svolgimento di un'attività istruttoria.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta:

- dichiara la propria incompetenza territoriale;
- dichiara, conseguentemente, la nullità del decreto ingiuntivo R.G. n. 13547/2016 emesso dal tribunale di Milano in data 2 maggio 2016, con conseguente revoca dello stesso;
- rigetta le domande svolte ex art. 96 c.p.c.;
- condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] delle spese di lite che liquida in € 406,50 per spese e in € 11.500,00 per



Sentenza n. 3235/2017 pubbl. il 20/03/2
RG n. 34825/2
Repert. n. 2631/2017 del 20/03/2

competenze del difensore, oltre spese generali, liquidate nella misura del 15% ex art. 2 D.M.
55/2014, IVA e CPA come per legge.

Il Giudice

